

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 565 DEL 22 NOVEMBRE 2010

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO “FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE” ANNO 2010

L'anno duemiladieci il ventidue del mese di novembre alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MAZZOLI EZIO	ASSESSORE	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE		X
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

SERVIZI SOCIALI – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO “FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE” ANNO 2010

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 25-316 del 12/07/2010 recante i requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2009”;

Visto in particolare l'allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale n. 4-598 del 15/09/2010 recante “*Disposizioni a favore dei Comuni in attuazione di quanto previsto al punto 9) della DGR 25-316 del 12/07/2010 per il funzionamento e l'erogazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2010*”;

Premesso che in tale allegato si stabilisce che è di competenza dei Comuni procedere all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti, e che, in presenza di un reddito pari a zero oppure di importo inferiore al canone annuo dichiarato, lo stesso Comune debba prevedere, con proprio atto deliberativo di indirizzo, i criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilità delle domande, prima dell'erogazione del contributo;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato di cui in premessa, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

- ✓ verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale competente;
- ✓ escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui sopra e nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

Ritenuto che, in presenza di uno dei seguenti casi:

1. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
2. .somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;

e in seguito alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione comunale possa escludere dal beneficio le domande valutate inattendibili;

Ritenuto di considerare comunque ammissibili le domande che rientrano in uno dei casi di cui sopra, ove sussista una delle seguenti condizioni:

- ✓ il nucleo familiare ha percepito redditi esenti ai fini Irpef;
- ✓ il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali;
- ✓ il richiedente è in grado di giustificare e dimostrare chi provveda al sostentamento del nucleo stesso;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di considerare ammissibili le domande di erogazione del “*Fondo per il sostegno alla locazione – Anno 2010*” rientranti in uno dei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;

ove sussista una delle seguenti condizioni:

- ✓ il nucleo familiare ha percepiti redditi esenti ai fini Irpef;
- ✓ il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali; ove lo stesso dichiara il Soggetto (Persona fisica, Enti, associazioni, fondazioni o altri organismi) che ha sostenuto il nucleo nel pagamento del canone d'affitto;
- ✓ il richiedente è in grado di giustificare e dimostrare chi provveda al sostentamento del nucleo stesso; a mezzo di dichiarazione del Soggetto (Persona fisica, Enti, associazioni, fondazioni o altri organismi) che ha sostenuto il nucleo nel pagamento del canone d'affitto;

2. di dichiarare con successiva votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza.
